

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3259 del 08/07/2019
Oggetto	Art.208 Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Formigine (MO), Via Quattro Passi n.108 - Aliplast Spa - Partica ARPAE n.3558/2019 e n.34972/2018 - AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3341 del 08/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Formigine (MO), Via Quattro Passi n.108 – Aliplast Spa – Partica ARPAE n.3558/2019 e n.34972/2018 – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

in data 06/11/2018, Cerplast Srl, con sede legale in Via Quattro Passi n.108, in Comune di Formigine (MO) (allora titolare dell’autorizzazione unica), ha inviato istanza di modifica dell’autorizzazione unica relativa all’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Formigine (MO), Via Quattro Passi n.108;

in data 27/12/2018, Aliplast Spa è subentrata nella titolarità dell’autorizzazione unica di cui all’art.208 del Dlgs.152/2006 a Cerplast Srl;

in data 22/01/2019, Aliplast Spa ha inoltrato nuova documentazione chiedendo di ottenere, oltre alle modifiche già proposte da Cerplast, anche il rinnovo dell’autorizzazione unica il cui termine di efficacia è fissato al 31/07/2019;

Aliplast Spa, con sede legale in Via delle Fornaci n.14, Loc. Ospedaletto, in Comune di Istrana (TV), soggetto proponente, è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.483 del 21/09/2015 e volturata con determinazione ARPAE n.6796 del 27/12/2018, in virtù della quale svolge la seguente attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l’impianto esistente in Via Quattro Passi n.108, in Comune di Formigine:

- gestione di rifiuti costituiti da plastica, carta e cartone ed imballaggi misti;
- messa in riserva (R13) e recupero (R12) tramite cernita/selezione manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti (per tipo di materiale, colore, densità, ecc.) ed eliminazione delle impurezze e, limitatamente alla plastica, anche della pressatura;
- nell’impianto non vengono prodotti materiali classificabili come End of Waste (EoW) o MPS;

la domanda di modifica prevede:

- l’aumento delle quantità istantanee di rifiuti del raggruppamento “Plastica”, tramite l’impiego di ulteriori contenitori coperti in area esterna e una migliore definizione delle aree di stoccaggio interno, passando da 50 a 150 tonnellate; non viene modificata la quantità massima annuale;
- la rinuncia della tipologia “imballaggi misti” ed il relativo codice EER 150106.

Considerato che:

ai sensi della normativa vigente, lo scarico delle acque non è soggetto ad autorizzazione; la Ditta non è pertanto in possesso di alcun titolo abilitativo ambientale allo scarico di acque reflue;

l'attività non prevede la formazione di emissioni in atmosfera né diffuse né convogliate;

la società proponente effettua periodicamente misure di rumore a conferma del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. Le modifiche proposte riguardando unicamente quantità istantanee di rifiuti in stoccaggio e non influenzano l'impatto acustico generato;

nell'elaborato "*Relazione tecnica – Gennaio 2019*" sono descritte le attività di dismissione dell'impianto;

l'impianto è dotato di certificato di prevenzione incendi Prot. 13368 del 07/08/2014 avente validità fino al 07/08/2019. Nella documentazione è indicato che l'aumento dei rifiuti di Plastica in stoccaggio non comporta un aggravio del rischio incendio, in quanto interessa aree scoperte. Nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, il competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato il proprio parere di conformità (prot. ARPAE n.25998 del 13/12/2018) nel quale non ha evidenziato la presenza di criticità;

in merito agli aspetti urbanistici, il Comune ha espresso il proprio parere con prot. n.4187 del 06/02/2019, nel quale conclude che, in relazione alla domanda di rinnovo e aumento dei quantitativi in stoccaggio istantaneo, "*l'attività in esame è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti*";

durante la riunione del giorno 05/06/2019, la Conferenza di Servizi esprime quanto segue: "*I presenti non rilevano problematiche legate all'attuale gestione dell'impianto; la documentazione è completa e sufficientemente dettagliata per poter ritenere che le modifiche proposte non vadano a modificare in modo significativo gli impatti ambientali attesi; non si rilevano problematiche in merito al rinnovo dell'autorizzazione ed all'autorizzazione delle modifiche richieste*".

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si provvede pertanto alla modifica dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni in conformità alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06;

Considerato inoltre che:

come indicato dal proponente con la documentazione integrativa inviata nel mese di aprile 2019, il mappale n.79 del foglio n.45 (comprensivo dell'intera area interessata dall'attività di gestione dei rifiuti) è attualmente interessato da un contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare stipulato fra CERPLAST Srl, con sede legale in Via Quattro Passi n.108, in Comune di Formigine (in seguito incorporata in ALIPLAST Spa) e la società proprietaria, ABF Leasing Spa (in seguito incorporata in Sardaleasing Spa);

il contratto di leasing ha durata fino al 27/07/2026;

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi:**

15.000 t (annue) x 12,00 €/t = **180.000 €**; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 75.000 €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi:**

10 t x 140,00 €/t = 1.400,00 €; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **20.000,00 €**

per un importo complessivo pari a **200.000,00 €**

in merito alla "comunicazione antimafia", non avendo ottenuto riscontro tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia entro 30 giorni, si è proceduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti titolari di cariche di Aliplast Spa, di cui all'art.85 del medesimo decreto; le autocertificazioni sono state acquisite con prot. ARPAE n.102957 del 01/07/2019.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Aliplast Spa, con sede legale in Via delle Fornaci n.14, loc. Ospedaletto, in Comune di Istrana (TV) all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi dell'impianto localizzato in Via Quattro Passi n.108, in Comune di Formigine (MO), in conformità con le proposte presentate e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni individuate nel presente atto e nei relativi documenti allegati:
1. considerato che l'area cortiliva a servizio dell'impianto è dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale con recapito in pubblica fognatura e che la stessa è sprovvista di sistemi di trattamento preliminarmente allo scarico, nello svolgimento delle operazioni di movimentazione dei rifiuti dalle aree coperte di lavorazione ai container/cassoni collocati in area scoperta per il loro riempimento, devono essere osservate le modalità e gli accorgimenti gestionali descritti nel Piano di gestione delle acque presentato ai sensi della DGR 1860/06 e datato Settembre 2015, in particolare:
 - a) nei contenitori posti in area scoperta, dedicati allo stoccaggio della plastica in balle, deve essere presente un ridotto quantitativo di rifiuti; tali rifiuti devono essere stoccati prioritariamente in area coperta;
 - b) verificare che i rifiuti da movimentare in area scoperta non rilascino eluati;
 - c) evitare la movimentazione dei rifiuti in area scoperta durante eventi meteorici;
 - d) tenere a disposizione nell'impianto materiale assorbente da utilizzare per la rimozione di eventuali liquidi dispersi in fase di movimentazione;
 - e) utilizzare tappetini "copri caditoia" durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti;qualora nell'ambito dell'attività di controllo vengano riscontrate criticità o problematiche, l'autorità competente può prescrivere la realizzazione di un adeguato sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale interessato dall'attività di gestione rifiuti;
 2. in caso di cessazione dell'attività devono essere attuate le azioni di "ripristino del sito" descritte nell'elaborato "Relazione tecnica – Gennaio 2019". La data di cessazione dell'attività deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune territorialmente competente. Si precisa che entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività deve essere verificata l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e effettuata la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta dei reflui, sistemi di depurazione delle acque e rete fognaria;

3. non appena ottenuto, il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 4. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 5. l'area impiantistica deve essere delimitata da apposita recinzione e l'accesso deve essere interdetto agli estranei;
 6. eventuali stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatti a tenuta, ovvero realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabili;
- b) di approvare il documento "*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti*", quale parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;
- c) di stabilire che la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-Out Rifiuti - Gennaio 2019*", per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- d) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- e) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, deve essere prestata la **garanzia finanziaria** in riferimento alle disposizioni del presente atto e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **200.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 2. con l'integrazione della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 3. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- f) di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal momento del ritiro di copia conforme del presente atto da parte del proponente**; da quel momento la

determinazione n.483 del 21/09/2015, volturata con DET-AM-2018-6796 del 27/12/2018 (con scadenza fissata al 31/07/2019) è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;

- g) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- h) di stabilire che **la presente autorizzazione ha efficacia sino al 08/07/2029**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata;
- i) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - 1. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - 2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - 3. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - 4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - 5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- j) di informare che al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è ARPAE;
- k) di trasmettere copia del presente atto ad Aliplast Spa ed ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.
- l) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ha assegnato alla "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

PARTE DESCRITTIVA

Aliplast Spa, con sede legale in Via delle Fornaci n.14, Loc. Ospedaletto, in Comune di Istrana (TV), soggetto proponente, è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.483 del 21/09/2015 e volturata con determinazione ARPAE n.6796 del 27/12/2018, in virtù della quale svolge la seguente attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto esistente in Via Quattro Passi n.108, in Comune di Formigine:

- gestione di rifiuti costituiti da plastica, carta e cartone ed imballaggi misti;
- messa in riserva (R13) e recupero (R12) tramite cernita/selezione manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti (per tipo di materiale, colore, densità, ecc.) ed eliminazione delle impurezze e, limitatamente alla plastica, anche della pressatura;

nell'impianto non vengono prodotti materiali classificabili come End of Waste (EoW) o MPS.

ISTRUTTORIA E PARERI

La domanda di modifica prevede:

- l'aumento delle quantità istantanee di rifiuti del raggruppamento "Plastica", tramite l'impiego di ulteriori contenitori coperti in area esterna e una migliore definizione delle aree di stoccaggio interno, passando da 50 a 150 tonnellate; non viene modificata la quantità massima annuale;
- la rinuncia della tipologia "imballaggi misti" ed il relativo codice EER 150106.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 07/02/2019 e 05/06/2019, non sono emerse criticità o elementi di discussione in merito al rinnovo dell'autorizzazione ed alle modifiche proposte dal proponente.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Aliplast Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".


2. I rifiuti non pericolosi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 20 14/955/Ue, le operazioni ed i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Attività ammessa	Codice europeo	Denominazione rifiuto	Q max istantaneo		Q max annuale
			t	mc	t/a
Operazione autorizzata R12					
R12	150102	Imballaggi in plastica	150	200	15.000
	191204 §	Plastica e gomma			
	200139	Plastica			
Operazione autorizzata R13					
R13	150101	Imballaggi di carta e cartone	10	30	1.000
	150105	Imballaggi compositi			
	200101	Carta e cartone			

§ L'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. L'operazione di recupero R12 autorizzata consiste in: cernita/selezione manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti (per tipo di materiale, colore, densità, ecc.) ed eliminazione delle impurezze; pressatura della frazione di plastica.
4. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
5. Per i rifiuti di plastica è ammessa la messa in riserva (R13) funzionale esclusivamente all'avvio degli stessi all'operazione R12 effettuata nell'impianto.
6. E' ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
7. Lo stoccaggio dei rifiuti nell'area cortiliva scoperta deve avvenire esclusivamente in contenitori a tenuta chiusi.
8. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento, trattati ed originati dall'attività svolta nell'impianto devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente.

9. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
10. Lo stoccaggio deve avvenire in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
11. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti in stoccaggio presso l'impianto deve essere pari a 3 metri. Lo stoccaggio in cumuli deve essere effettuato esclusivamente all'interno dei capannoni e, limitatamente alla plastica pressata in balle, al di sotto delle tettoie.
12. Le lavorazioni dei rifiuti devono essere svolte esclusivamente al coperto.
13. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere pavimentata, dotata di sistema di raccolta di eventuali reflui sversati accidentalmente, distinta da quelle destinate alla messa in riserva degli stessi ed avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita dall'impianto.
14. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto.
15. I rifiuti di plastica (codici europei 150102, 200139, 191204) devono provenire da raccolte differenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali, commerciali e agricole e devono avere le seguenti caratteristiche: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.
16. I rifiuti di carta e cartone (codici europei 150101, 150105 e 200101) devono provenire da attività di raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio. Tali rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carta e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.
17. Il sistema di raccolta degli eventuali percolati originati dall'attività e la vasca interrata di accumulo dei liquidi originati dalle operazioni di trattamento dei rifiuti devono essere sottoposto a pulizia periodica ed i materiali di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione.
18. I rifiuti in uscita dallo stabilimento (sottoposti a sola operazione R13 o all'operazione R12) devono essere conferiti a:
 - a) impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione al recupero effettivo, ovvero alla produzione di MPS/end of waste;
 - b) impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione R12 che effettui almeno una selezione meccanica.
19. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
20. Ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. 152/06 comma 1 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.